



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

SOMMARIO

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Requisiti generali richiesti per l' assegnazione in fida dei terreni gravati da uso civico di pascolo

Art. 3 – Bando annuale e domande

Art. 4 – Verifiche antimafia

Art. 5 – Assegnazione e pascoli

Art. 6 – Graduatorie ed assegnazione dei pascoli

Art. 7 – Autorizzazione al pascolo

Art. 8 – Tariffe della fida pascolo

Art. 9 – Canone e riscossione della tariffa

Art. 10 – Responsabilità a carico degli affidatari

Art. 11 – Periodo di inizio e fine dell' attività di pascolo

Art. 12 – Lavori di miglioria dei pascoli

Art. 13 – Modalità di pascolamento ed obblighi

Art. 14 – Comportamenti vietati

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Decadenza dell' assegnazione

Art. 17 – Normativa di riferimento

Art. 18 – Norme transitorie e finali e norme di salvaguardia

Art. 19 – Entrata in vigore



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 1

PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina l' utilizzo dei terreni montani siti nel Comune di Lecce nei Marsi gravati dal diritto di uso civico di pascolo, perseguendo gli obiettivi e le finalità della normativa regionale in materia di usi civici e gestione delle terre civiche (1), in riferimento alle particolarità del territorio ed in osservanza dei principi normativi in materia di tutela dell' ambiente e del territorio, tenendo conto delle misure di salvaguardia ambientale per le aree ricadenti nel territorio del Parco Nazionale d' Abruzzo, Lazio e Molise; se ne definiscono le modalità di utilizzo secondo le normative vigenti per la tutela e la gestione dei sistemi silvo – pastorali, ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano e della salvaguardia e valorizzazione dell' ambiente, così da tener conto della qualità della vita e del benessere degli animali.
2. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi disciplinati dal presente regolamento sono in regime di fida pascolo, intendendosi, con tale definizione, quelle assegnazioni rilasciate a tutti gli allevatori residenti nel Comune di Lecce nei Marsi titolari di stalla e/o azienda, che ne fanno richiesta dietro corresponsione di un canone di fida. Le assegnazioni sono assoggettate ai requisiti per la richiesta e per l' utilizzo specificate negli articoli successivi.
3. Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che alle norme del presente regolamento, anche a quelle contemplate dallo speciale Regolamento di Uso Civico, laddove esso esista. In corrispondenza alle azioni di salvaguardia degli ambienti a pascolo delineate periodicamente dalla Regione Abruzzo, il Comune di Lecce nei Marsi potrà pianificare la concessione delle aree destinate a pascolo, ovvero parti di esse, prevedendone comunque la verifica annuale, alle ditte ed alle aziende che siano collocate sul territorio comunale con i requisiti di cui al successivo articolo 2.
4. Alla gestione del procedimento di fida pascolo provvede il Comune di Lecce nei Marsi, che individua, attraverso i propri strumenti organizzativi, i responsabili del relativo procedimento tecnico ed amministrativo.
5. Nel caso in cui i pascoli siano insufficienti per i bisogni del bestiame di proprietà dei naturali/residenti, questi saranno ammessi a godimento dei pascoli nel numero e nella specie di bestiame compatibile con l'estensione e la produttività dei pascoli stessi, in maniera proporzionale.

Nota (1) - Legge Regionale 25/88, art. 1 che testualmente recita: *“La Regione persegue l' obiettivo di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l' incremento della forestazione e della zootecnica di montagna ed alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguardia, comunque, i diritti originari ed imprescindibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche”*



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 2

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L' ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO

1. Il godimento di fida pascolo dei beni demaniali siti nell' ambito del territorio montano comunale è conferito a tutti i cittadini naturali residenti nel Comune di Lecce nei Marsi ed ai non residenti iscritti nel registro della popolazione da almeno 36 mesi, che siano in possesso del registro aziendale e/o stalla, del passaporto e/o attestazione sanitaria aggiornata, con presenza zootecnica, ricoveri idonei alla stabulazione invernale e codice di stalla. Nel caso in cui l' azienda assuma la forma giuridica di società / cooperativa di persone o di società di capitali, il possesso di tali requisiti deve verificarsi in capo alla totalità dei soci, nel caso di società di persone, o in capo ai due terzi delle quote societarie, in caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla dev' essere unico, attribuito alla forma giuridica conferita e deve ricomprendere l' intera consistenza zootecnica.
2. Soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui al prec. comma 1, laddove si venga a determinare un' eccedenza di pascoli, il Comune di Lecce nei Marsi potrà alternativamente prevedere, con atto gestionale separato inerente alle aree eccedenti e comunque subordinato al presente regolamento, quanto segue:
 - a) un piano di riposo delle aree per meglio consentire la rotazione pascolativa;
 - b) un piano per le autorizzazioni incrementate del doppio delle tariffe ai richiedenti;
 - c) un piano di assegnazione soggetto ad asta pubblica

Art. 3

BANDO ANNUALE E DOMANDE

1. Entro i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, tenendo conto delle direttive e delle norme attuali in materia agro – forestale, il Comune emana un apposito bando per la concessione delle aree in fida pascolo, che dovrà contenere:
 - a) Modalità e termine di presentazione delle istanze;
 - b) Modalità di svolgimento dell' istruttoria;
 - c) Requisiti personali ed aziendali richiesti ai fini della domanda;
 - d) Criteri specifici per la ripartizione e l' assegnazione delle aree;
 - e) Determinazione della tariffa del canone
2. Successivamente, il Responsabile del Servizio competente inviterà i cittadini interessati a presentare le domande di concessione all' esercizio della fida pascolo entro il termine determinato, compilate sugli appositi modelli predisposti dal comune di Lecce nei Marsi. La variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

3. Nell' avviso pubblico, saranno elencati altresì i titoli ed i requisiti specifici, nonché le modalità di dichiarazione ed attestazione ed ogni altra documentazione che gli interessati dovranno allegare alla domanda.
4. Sono escluse dalla fida pascolo le zone concesse in esclusiva all' ente Parco Nazionale d' Abruzzo, Lazio e Molise e quelle percorse da fuoco ai sensi della legge 353/2000;
5. Il Comune di Lecce nei Marsi si riserva 20 ha per assegnazioni ad eventuali nuovi allevatori. Detta superficie potrà essere data in concessione annuale con riserva per eventuali nuovi iscritti.

Art. 4

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui agli art. 67 ed 83, comma 3/bis, del D.Lgs. 159/2011 – “Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione”, così come aggiornato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
2. Il richiedente la fida pascoli autocertificherà il proprio stato, relativamente alla normativa succitata, nell' istanza di concessione della fida pascoli medesima. Sarà cura del Responsabile del Servizio e del Procedimento, in seguito, il provvedere alla verifica della veridicità dell' autocertificazione prodotta.

Art. 5

ASSEGNAZIONE PASCOLI

1. Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso in “zone”, ai fini del regime di utilizzazione, secondo la cartografia predisposta dal competente Servizio Comunale ed eventualmente revisionata, qualora intervengano esigenze di adeguamento alle nuove normative regionali.
2. L' assegnazione dei pascoli in ettari avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi, garantendo un limite minimo di allevamento pari a 40 Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) o equivalenti, come da comma successivo.
3. Agli effetti del carico da fissare, si applicherà la seguente equivalenza:

a) Un bovino adulto equivale a	n. 6 capi ovini;
b) Un cavallo o mulo equivale a	n. 6 capi ovini;
c) Un asino equivale a	n. 6 capi ovini;
d) Un caprino equivale a	n. 4 capi ovini;
e) Un suino equivale a	n. 4 capi ovini
4. Il Comune di Lecce nei Marsi, soddisfatta la richiesta degli aventi diritto, si riserva di mettere a gara gli ettari, arborati o cespugliati non utilizzati ai fini pascolivi, con base d' asta non inferiore ad €. 30,00 (trenta) per ettaro.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

5. La Regione Abruzzo specifica, con propri provvedimenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di questo, il Comune di Lecce nei Marsi determinerà il carico minimo e massimo di bestiame, indicandolo nel piano di riparto predisposto dal Responsabile del Servizio competente per la gestione dei pascoli o, in assenza di detto piano, nelle indicazioni del Comune stabilite con perizia.
6. Sarà assicurata, compatibilmente con le disponibilità, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,4 U.B.A. immessa al pascolo (1 U.B.A. = 2.5 ha); per le altre specie, si terrà conto della tabella di equivalenza di cui all' art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 6

GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONE PASCOLI

1. Il Responsabile del Servizio, successivamente alla scadenza del termine per le domande, provvederà all' istruttoria delle istanze pervenute, predisponendo l' elenco dei richiedenti la fida pascolo e procedendo all' accertamento dei requisiti previsti nel bando.
2. L' assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi e degli ettari disponibili, agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari secondo il rapporto di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel rispetto della norma sugli usi civici, la concessione della fida pascolo seguirà, in ordine, il seguente criterio:
 - a) Ai naturali residenti nel Comune di Lecce nei Marsi;
 - b) Ai cittadini residenti titolari di aziende che abbiano avuto la concessione negli anni precedenti;
 - c) Ai cittadini residenti da almeno 36 mesi nel Comune di Lecce nei Marsi, società o cooperative
4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame previsto dalle disposizioni regionali in materia.
5. In fase istruttoria, gli elenchi così predisposti saranno inviati alla ASL – Servizio di Sanità Animale competente per territorio, per la verifica del nulla osta sanitario relativo all' allevamento dichiarato da ogni richiedente.
6. Il Responsabile del Servizio verificherà, prioritariamente, se le aree a disposizione siano sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso che il complesso delle aree, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli medesimi siano caricati da un numero di animali superiore a quello previsto dall' art. 5 del presente Regolamento. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati, garantendo l' allevamento minimo di cui ugualmente all' art. 5 del presente Regolamento.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

7. Concluso il procedimento per l' assegnazione, il Responsabile del Servizio pubblica il provvedimento di assegnazione, nel quale saranno indicate le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, verranno riportati il numero di U.B.A. o equivalenti, la zona concessa completa di estensione e dati catastali, il corrispettivo canone di pagamento ed il punto di abbeveraggio degli animali.
8. Nel provvedimento di concessione rilasciato a ciascun assegnatario, verrà richiamato l' obbligo di osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, nonché della normativa di riferimento vigente.
9. Ogni affidatario dovrà comunicare al Responsabile del Servizio del Comune di Lecce nei Marsi un indirizzo di posta elettronica certificata, o, in alternativa, di un altro mezzo per le comunicazioni.

Art. 7

AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO

1. Il Responsabile del Servizio, entro il mese di maggio di ciascun anno, rilascerà a ciascun richiedente, che abbia ottenuto il nulla osta sanitario di cui al precedente art. 6 comma 5, apposito provvedimento per l' esercizio del diritto di uso civico in fida pascolo, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, indicando, oltre alle generalità del richiedente, anche quanto segue:
 - a) Generalità dei custodi al pascolo;
 - b) Numero e specie del bestiame autorizzato al pascolo;
 - c) Aree assegnate;
 - d) Documentazione sanitaria e certificati
2. I titolari del provvedimento di cui al comma precedente, hanno l' obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune di Lecce nei Marsi la data e le modalità del trasferimento dei capi di bestiame al pascolo montano.
3. Delle determinazioni adottate, ai sensi dei precedenti articoli, il Comune di Lecce nei Marsi darà avviso ai cittadini mediante manifesto, che verrà pubblicato all' Albo Pretorio per il termine di quindici giorni, nel quale si indicherà quanto segue:
 - a) Elenco dei cittadini autorizzati ad immettere proprio bestiame nei pascoli;
 - b) Aree assegnate a ciascun cittadino che abbia prodotto istanza;
 - c) Data a decorrere dalla quale potrà iniziare il pascolo
 - d) Data di cessazione del pascolo
 - e) Aree dove vige temporaneo divieto di pascolo con diffida dal condurre bestiame in quel punto



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 8

LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO

1. Gli aventi diritto autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, sono tenuti al pagamento di una tariffa, determinata dall'estensione delle aree assegnate in relazione alla loro eleggibilità ed al numero dei capi dichiarati nella domanda di fida, nella misura di € 15,00 (quindici) per ettaro per capi posseduti fino al massimale di 40 U.B.A. (100 ha); la quota superiore sarà concessa proporzionalmente ai richiedenti alla somma di €. 17,50 (diciassette e centesimi cinquanta) per ettaro.
2. Le tariffe relative al diritto di fida potranno essere aggiornate con atto specifico dell'Amministrazione Comunale, anche tenendo conto della rivalutazione in base agli indici di variazione ISTAT.

Art. 9

CANONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il canone dovuto da ogni assegnatario è determinato nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
2. Sono esenti dal pagamento della fida pascolo gli animali lattanti sino all'età di un anno, così come risultanti dal registro di stalla al momento della domanda di fida.
3. La tariffa per il diritto di fida è dovuta per intero anche se il proprietario non terrà il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.
4. La riscossione della tariffa per il diritto di fida avverrà in un'unica soluzione tramite bonifico bancario o, in alternativa, a mezzo C.C.P. intestato al Comune di Lecce nei Marsi, come verrà specificato nel bando previsto dal presente Regolamento. Qualora l'assegnatario richieda la rateizzazione della suddetta tariffa, l'istanza sarà valutata ed eventualmente autorizzata dal Responsabile del Servizio preposto.
5. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza comporterà l'immediata esclusione da ogni diritto di pascolo ed il mancato rilascio di tutta la documentazione necessaria, comprensiva di attestazioni relative alla monticazione ed alla demonticazione.
6. I proprietari del bestiame dovranno provvedere, a proprie spese, a fornire agli animali al pascolo l'acqua necessaria all'abbeveraggio, laddove si riscontrasse carenza nei fontanili e nelle cisterne adibite ad abbeveratoi. Di conseguenza, l'Amministrazione Comunale non sarà tenuta, per patto espresso, ad accordare eventuali sussidi o rimborsi.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 10

RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed, in caso di danneggiamento, i pastori ed i proprietari del bestiame saranno responsabili in solido dei danni arrecati. In ogni caso di danneggiamento, anche accidentale, è fatto obbligo ai concessionari in fida di darne notizia al Comune di Lecce nei Marsi.
2. A tal fine, l'Amministrazione Comunale, a mezzo di Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli agenti del Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, all'inizio ed alla fine del periodo di pascolo potrà procedere a verifica e ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico – colturali del cotico erboso, redigendone regolare verbale.
3. Durante il periodo della monticazione, i proprietari cui sono stati affidati i pascoli arborati sono altresì responsabili di tutti i danni cagionati al patrimonio boschivo, salvo che non se ne indichino gli autori con denuncia alle autorità competenti.
4. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione Comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori del caso, ripartendone poi le spese in proporzione al numero dei capi di bestiame di proprietà degli affidatari nella zona oggetto di intervento.
5. La custodia del bestiame è affidata a conduttori idonei di età non inferiore ad anni 16. Ad ogni custode, non possono essere affidati più di 40 capi di bestiame grosso per bovini ed equini adulti. Il numero dei capi è elevato a 500 nel caso degli ovini, mentre è ridotto a 150 nel caso di capi caprini.
6. Sino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Decreto 12 novembre 2015, n. 7/Reg), "*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*", restano in vigore le altre norme e disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti per la Regione Abruzzo, recante "*Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo*" ex L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 – art. 5 ed art. 42, comma 9.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 11

PERIODO DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLO

1. Il periodo di pascolo è definito con provvedimento regionale e relative Prescrizioni di Massima Forestali, ovvero:
 - a) Dal 10 maggio al 31 ottobre al di sotto dei 1200 metri s.l.m. di quota;
 - b) Dal 10 giugno al 31 ottobre al di sopra dei 1200 metri s.l.m. di quota
2. Detto periodo può essere prorogato di mesi uno, vale a dire fino al 30 novembre, su istanza degli allevatori interessati. L' istanza va presentata alla Regione Abruzzo e trasmessa al Comune di Lecce nei Marsi, con specifica autorizzazione da parte della Regione Abruzzo stessa, alle seguenti condizioni:
 - a) Condizioni meteorologiche favorevoli;
 - b) Accettabile stato di conservazione del cotico erboso;
 - c) Fatte salve diverse prescrizioni degli enti gestori delle aree protette.
3. Il Sindaco, su proposta della ASL competente, con apposita ordinanza con tingibile ed urgente può sospendere l' utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.
4. Il pascolamento verrà praticato per zone, periodi e specie, in modo tale da evitare sia il sovraccarico che l' eccessivamente lunga permanenza del bestiame.

Art. 12

LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell' art. 22 della Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014, dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo sarà prelevata una quota non inferiore al 5%, che verrà incamerata in apposito capitolo del Bilancio Comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli, quali la sistemazione del terreno, la manutenzione e la costruzione ex novo di opere per l' approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti e la sistemazione della viabilità.
2. Potranno altresì essere autorizzati all' assegnatario, a proprie spese, i piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti e qualsiasi altra opera di manutenzione urgente e necessaria.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 13

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L' esercizio del pascolo su terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) E' necessaria una vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dei custodi nominati, i quali sono tenuti ad esibire, ad ogni richiesta dell' autorità di vigilanza, l' atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Lecce nei Marsi. I custodi saranno proporzionali al numero di capi, come da Regolamento Regionale 12 novembre 2015, n. 7/Reg (un custode per 40 mucche, tori ed equini oltre i tre anni, un custode ogni 500 ovini, un custode ogni 150 capre e becchi);
 - b) Il bestiame condotto al pascolo dev' essere sempre e comunque identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l' apposito ufficio della ASL competente e del Comune;
 - c) Vige l' obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero insorgere malattie infettive o contagiose per il bestiame;
 - d) Vige l' obbligo di attenersi a tutte le disposizioni e le norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre che l' osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti autorità tecniche ed amministrative;
 - e) Vige l' obbligo del titolare dell' allevamento di comunicare la data di inizio di monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo, agli organi municipali competenti preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti. In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere l' indicazione del numero dei capi, i dati identificativi di ciascun animale corrispondenti al registro di stalla, i dati del custode preposto, le modalità di traduzione del bestiame e la viabilità da percorrere;
 - f) In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia obbligatoria presso il competente servizio ASL ove l' animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune di Lecce nei Marsi. La carcassa dell' animale deceduto dovrà essere smaltita con apposita Ordinanza del Sindaco, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL, il tutto a cura ed a spese del proprietario del bestiame.
2. I cani al seguito del bestiame non potranno essere più di 2 per 100 capi al pascolo: essi vanno iscritti all' anagrafe canina, provvisti di microchip e vaccinati. I cani non dovranno mai essere lasciati da soli con il bestiame, ovvero dovranno in ogni circostanza essere al seguito del conduttore.
3. Il Comune di Lecce nei Marsi declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 14

COMPORAMENTI VIETATI

1. E' vietata l' introduzione del bestiame in terreni adibiti a pascolo prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione;
2. E' vietato costruire, edificare od allestire opere di qualsiasi tipo e natura, eseguire scavi, approntare ricoveri di fortuna o recinzioni sui terreni comunali senza la preventiva autorizzazione del Comune di Lecce nei Marsi;
3. E' vietato immettere, nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato;
4. E' vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un' attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti;
5. E' fatto divieto, sia ai proprietari che a terzi, di asportare le deiezioni prodotte dal bestiame, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale;
6. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre in uso civico;
7. E' vietato sbarrare con sistemi fissi le strade, i tratturi e tutti i percorsi montani consolidati che conducono o che già insistono nei terreni concessi al pascolo;
8. E' fatto divieto di utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici;
9. Al personale addetto al controllo ed alla custodia degli animali al pascolo è vietato danneggiare alberi o tagliare arbusti, sterpaglie e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Lecce nei Marsi: è altresì fatto divieto di asportare dai terreni pascolivi il fieno, lo strame e la legna;
10. E' vietata ogni attività di pascolo nelle aree boschive secondo la normativa vigente nelle aree soggette a vincolo;
11. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt. 150 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi;
12. E' vietato a greggi, armenti ed anche a ciascun singolo capo di bestiame, il percorrere strade urbane, provinciali e statali. Nel caso di un' effettiva impossibilità di fruire di percorsi alternativi per raggiungere i pascoli, come nel caso di un' emergenza imprevedibile, il Comune rilascia preventiva autorizzazione temporanea. Pertanto, laddove non sia possibile fruire di percorsi alternativi, i proprietari sono tenuti allo stretto controllo degli animali che percorrono le strade urbane e devono farsi carico della rimozione immediata di liquami o deiezioni sparse in pubblica via dagli armenti, onde non incorrere nel reato di insozzamento ed insudiciamento (Art. 15 Codice della Strada, commi e), f), f-bis) e seguenti);
13. E' vietato effettuare l' esercizio del pascolo nel periodo non consentito;
14. E' vietato il pascolo non custodito in qualsiasi zona ed in qualsiasi periodo dell' anno su tutto il territorio del Comune di Lecce nei Marsi;
15. E' vietato il foraggiamento al di fuori di aree di proprietà o possesso. Queste ultime dovranno essere opportunamente chiuse con recinzione che ne impedisca il contatto o la convivenza con altre specie animali di proprietà o selvatiche;
16. E' vietato l' abbandono di materiale non organico : il medesimo va trattato e conferito secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI

(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 15

SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi con altre norme (art. 7/bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e ferme restando le sanzioni specifiche in riferimento alle aree protette in caso di attività poste in essere con pericolo di danno o danno effettivo agli habitat naturali, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione da €. 200,00 (duecento) ad €. 500,00 (cinquecento), da versare sul c.c.p. del comune di Lecce nei Marsi secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981, recante “*Modifiche al sistema penale*”;
2. In caso di recidiva nel corso di due annualità, è comunque applicabile la sanzione massima;
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso di non ottemperanza immediata alla diffida di allontanare il bestiame dai pascoli comunali, il titolare verrà denunciato all’ Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo e violazione di pubblica e privata proprietà, ai sensi dell’ art. 636 del C.P.;
4. Per il bestiame di qualsiasi specie non identificabile, che in qualsiasi periodo dell’ anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell’ art. 672 del C.P. ed il bestiame rinvenuto potrà essere catturato da una ditta specializzata in materia, che agirà in convenzione con il Comune: la ditta specializzata provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario agli atti dell’ organo di Polizia procedente e solo dietro richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, alla cattura ed al trasporto degli animali vaganti per il collocamento degli stessi nella parte di struttura idonea che il Comune potrà riservare all’ uopo, ovvero analoga struttura idonea di cui comunque il Comune abbia disponibilità. Il bestiame verrà restituito all’ avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia ed amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (trenta) dalla cattura nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l’ animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall’ ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l’ animale potrà essere destinato all’ affidamento, come previsto dalle linee guida del Ministero competente.
5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, il Servizio di Sorveglianza dei Guardiaparco e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Art. 16

DECADENZA DELL' ASSEGNAZIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo comporterà l' esclusione dalla fida nella stagione successiva e l' avvio della procedura di riscossione da parte del Comune di Lecce nei Marsi, comprensiva di interessi e spese.
2. La violazione di due o più norme di cui al presente Regolamento, accertata dagli organi addetti alla vigilanza nel corso della stessa stagione pascoliva a carico del titolare di una concessione al pascolo, comporterà automaticamente la decadenza dell' assegnazione in corso, senza diritto di azioni di rivalsa o risarcimenti di sorta.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia

Art. 17

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che alle norme del presente Regolamento, anche alle norme del R.D. 3267 del 1923, alla Legge 1766/1927 "*Ordinamento degli Usi Civici*" e del relativo Regolamento approvato con R.D. 332 del 06.02.1928, ancorché vigenti, ed alla L.R. 25/1988 "*Norme in materia di usi civici*" con le successive modifiche ed integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. 320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014, nonché tutta la normativa di riferimento per le aree protette a livello regionale, nazionale ed europeo.

Art. 18

NORME TRANSITORIE E FINALI – NORME DI SALVAGUARDIA

1. A decorrere dall' entrata in vigore delle norme del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che si in contrasto con quanto previsto dal Regolamento medesimo;
2. Sono salve le norme previste da atti Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lecce nei Marsi